

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

## Libro I - Dei reati in generale Titolo II - Delle pene

## Art. 25 Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

www.lexscripta.it